SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 ottobre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Banca d'Italia

Camera di commercio di Firenze

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

Regione Toscana

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. **177**.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 29;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 58 del 2010, in relazione ad alcuni rilievi formulati dalla competente Commissione dell'Unione europea, nonché a quanto rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto;

Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009, che prevede la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 58 del 2010, entro ventiquattro mesi dalla sua data di entrata in vigore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58

1. Al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tariffe quantificate» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre anni,»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le modalità di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori.»;

b) all'articolo 6, comma 4, le parole: «dalle norme di pubblica sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Importazione di articoli pirotecnici marcati CE)*. — 1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti la movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario nonché le modalità di trasferimento.

2. Per il trasferimento verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata al prefetto del luogo di partenza dei materiali, entro 48 ore precedenti la movimentazione.»;

d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati: "organismi notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, nonché i compiti specifici per i quali ciascuno di esso è autorizzato.»;

2) al comma 2, dopo la parola: «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo motivato parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,»;

e) all'articolo 11, comma 2, il terzo periodo è soppresso;

f) all'articolo 12, comma 5, le parole: «, integrata dagli estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635» sono soppresse;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Sistema informatico di raccolta dati)*. — 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.»;

h) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'articolo 6-*bis* comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»;

2) al comma 7, dopo le parole: «per ciascun pezzo non etichettato», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa»;
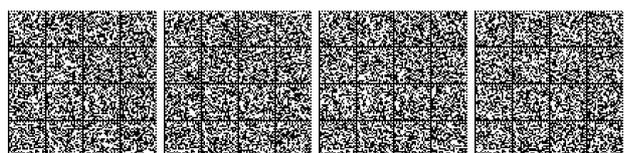
i) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «10 maggio 1973», le parole: «ai fini della sicurezza dei depositi» sono soppresse.

2. All'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita» sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93.

La direttiva 2007/23/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2007, n. L 154.

Il testo degli articoli 1, 2 e 29 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O. così recitano:

"Articolo 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province

autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere."

"Articolo 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all' articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi."

"Art. 29. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;

b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti;

c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi quelli pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;

d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed il rispetto dei princìpi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica;

e) prevedere specifiche licenze e modalità di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;

f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose;

g) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente al controllo delle attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti;

h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettera *g)*, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese."

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:

"Articolo 4 (Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche)

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, n. 4), lettera *b)*, n. 2), e lettera *c)*, n. 2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei predetti corsi e, qualora vengano effettuati da una pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre anni, in maniera da coprire i costi effettivi del servizio.

1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le modalità di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalità del loro uso, nonché quelle relative al rilascio della licenza di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo."

Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:

"Articolo 6 (Marcatura CE)

1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato II.

3. Le procedure di valutazione di conformità degli articoli pirotecnici sono:

a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie, l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalità indicate nell'allegato II, modulo *B)*, nonché la valutazione della conformità al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate ai moduli *C)*, *D)* e *E)* dell'allegato II, ovvero, per i soli fuochi di artificio di categoria 4, tra quelle indicate ai moduli *C)*, *D)*, *E)* ed *H)* dell'allegato II;

b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalità indicate nell'allegato II, modulo *G)*.

4. È fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino, oltre alle etichettature previste dalla normativa vigente, le necessarie marcature di conformità e siano accompagnati dai documenti richiesti. La presente disposizione non si applica ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".

Il testo dell' articolo 7 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:

"Articolo 7 (Organismi notificati)

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati: 'organismi notificati', autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, nonché i compiti specifici per i quali ciascuno di esso è autorizzato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, previo motivato parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «CE del tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato II, moduli *B)*, *C)*, *D)*, *E)* ed *F)*. La relativa istanza è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni."

Il testo dell' articolo 11 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:

"Articolo 11 (Etichettatura degli articoli pirotecnici)

1. I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell'Unione europea, gli importatori devono assicurare che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana.

2. L'etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante, nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita stabilite dall'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4, nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo.

3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;

b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

d) categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

a) categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;

b) categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova. A tali articoli pirotecnici è apposta, a cura del fabbricante o dell'importatore, un'etichetta recante il nome e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore, nonché la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione e la non conformità e non disponibilità alla vendita degli articoli o ai fini diversi da quelli di ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica
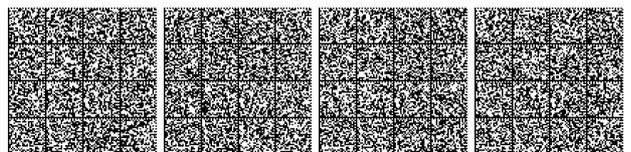
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo."

Il testo dell' articolo 12 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:

"Articolo 12 (Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli)

1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo e le istruzioni in materia di sicurezza.

2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.

3. Agli utilizzatori professionali è fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato al decreto del Ministro della salute in data 7 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/58/CE, riguardante le modalità dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 2002.

4. La scheda di cui al comma 3 con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o per via elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.

5. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al comma 2 è anche apposta sulla confezione esterna costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici per i veicoli, fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, solo quando sugli stessi articoli pirotecnici sia chiaramente indicato la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova."

Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:

"Articolo 17 (Disciplina sanzionatoria)

1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Art. 53.

1. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.

2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.».

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione di cui all'articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.

5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonché dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca.

6-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'articolo 6-*bis* comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:

a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti;

c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonché la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;

d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del QEN - peso netto della massa attiva pirotecnica.

9. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.

10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 sulla sorveglianza del mercato, il Ministero dell'interno può sempre disporre, con oneri interamente a carico dei produttori, importatori e distributori responsabili, il ritiro di quei prodotti che, presentando un'etichettatura non conforme, possano costituire un rischio concreto per la salute e l'incolumità pubblica, con particolare riguardo per quelle dei minori.

11. Nei casi di cui al comma 9, il Ministro dell'interno può, altresì, anche in via alternativa, ordinare ai produttori, importatori e distributori di compiere, con oneri interamente a loro carico, mirate campagne d'informazione a favore dei professionisti, dei consumatori e dei minori."

Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:

"Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento recante, in particolare, l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti applicate
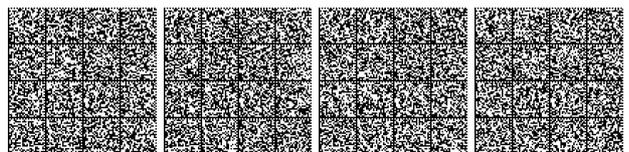
alle categorie degli articoli pirotecnici ai fini del deposito, alle categorie a rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni delle disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di fabbricazione, deposito, vendita, trasporto, acquisto, detenzione, impiego, esportazione e importazione degli articoli pirotecnici, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le corrispondenze tra le categorie previste dall'articolo 3 e le categorie per la classificazione degli articoli pirotecnici previste dall'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973.

3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini della cessione e vendita degli articoli pirotecnici.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, sono aggiornate le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, nonché quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3 e dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali.

7. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, continuano ad essere valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di scadenza, se prevista, o fino al 3 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve, anche ai fini dello smaltimento.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 7, le autorizzazioni relative agli articoli pirotecnici per i veicoli continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

9. Decorsi i termini di cui ai commi 6 e 7, decadono i provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque categoria e gruppo, nonché i provvedimenti dei prodotti riconosciuti ma non classificati, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973.

12G0199

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2012.

Integrazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 concernente la facoltà per i Commissari per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma nel maggio 2012 di derogare alle disposizioni vigenti anche in tema di smaltimento di rocce da scavo.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nella riunione del 16 ottobre 2012

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato, fino al 29 luglio 2012, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate per disciplinare i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all'assistenza della popolazione, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'1 giugno 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, con il quale lo stato emergenziale in rassegna è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;

Visto l'articolo 67-*septies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante l'estensione dell'ap-

plicazione delle disposizioni del predetto decreto-legge convertito n. 74/2012;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 74/2012, ai sensi del quale i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, con la quale si è data attuazione al suddetto articolo 1, comma 4, del decreto-legge convertito n. 74/2012;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, in sostituzione delle disposizioni di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conseguentemente abrogato ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Considerato che il predetto articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 reca disposizioni alle quali i Presidenti delle regioni sopra indicate - Commissari delegati, sono autorizzati a derogare, ai sensi della richiamata delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012;

Ritenuta la necessità di apportare le conseguenti occorrenti modifiche alla delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012;

Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Per l'attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i Commissari delegati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in aggiunta alle disposizioni indicate nella delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, anche al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

12A11144

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 2012.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 22 ottobre 2012 e scadenza 22 ottobre 2016.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
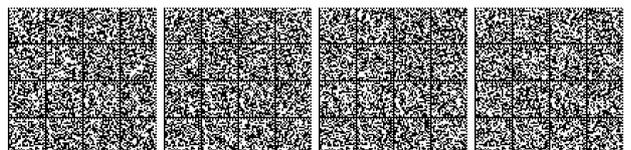
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. deliberato dall'Assemblea di Borsa Italiana del 28 giugno 2011 e approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'11 ottobre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 64.062 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 22 ottobre 2012 e scadenza 22 ottobre 2016, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito «FOI senza tabacchi») pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni al Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e alla UniCredit Bank A.G. , operanti sul predetto Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT; nonché alla Banca Akros S.p.A. e alla Method Investments & Advisory Ltd, con il compito di coadiuvare la predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'«Information Memorandum» del 12 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta un'emissione buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice «FOI senza tabacchi» (di seguito: «BTP Italia»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo minimo: 1.000 milioni di euro;

decorrenza: 22 ottobre 2012;

scadenza: 22 ottobre 2016;

interessi: indicizzati all'andamento dell'indice «FOI senza tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralità posticipate il 22 aprile ed il 22 ottobre di ogni anno di durata del prestito;

importi della rivalutazione del capitale: calcolati sulla base dell'andamento dell'indice «FOI senza tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate il 22 aprile ed il 22 ottobre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre;

tasso cedolare reale annuo: da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 18 ottobre 2012, con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore al 2,55%;

prezzo di emissione: 100%;

taglio unitario: 1.000 euro;

regolamento: 22 ottobre 2012.

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

L'emissione verrà perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi e verrà fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.

Verrà corrisposto alle persone fisiche, in caso di acquisto dei «BTP Italia» nel periodo dal 15 al 18 ottobre 2012 e possesso ininterrotto fino alla data di scadenza, un «premio di fedeltà» pari allo 0,4% del capitale nominale dei titoli acquistati, non rivalutato.

Art. 2.

Il periodo di collocamento avrà inizio alle ore 9 del 15 ottobre 2012 e terminerà alle ore 17,30 del 18 ottobre 2012; i titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.

È affidata al Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e alla UniCredit Bank A.G. la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A; ed è affidato alla Banca Akros S.p.A. e alla Method Investments & Advisory Ltd il compito di coadiuvare le predette banche nelle medesime operazioni nonché in quelle attività previste dall'Information Memorandum; con i medesimi istituti è concluso un «Accordo di sottoscrizione» al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei «BTP Italia» in conformità all'«Information Memorandum» del 12 ottobre 2012, citato nelle premesse.

Ai predetti istituti, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., UniCredit Bank A.G., Banca Akros S.p.A. e Method Investments & Advisory Ltd., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,04% suddiviso in parti uguali fra il Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e l'UniCredit Bank A.G,

0,01% suddiviso in parti uguali fra la Banca Akros S.p.A. e la Method Investments & Advisory Ltd.

Tale commissione verrà corrisposta per il tramite della Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e della UniCredit Bank A.G, in conformità a quanto stabilito dell'«Accordo di sottoscrizione».

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti. Tale commissione verrà corrisposta tramite le predette banche, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ed UniCredit Bank A.G., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, citato nelle premesse, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; le disposizioni di cui al medesimo decreto ministeriale si applicano all'emissione di cui al presente decreto, in quanto compatibili con le particolarità dell'emissione stessa.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili, durante il periodo di collocamento.

Il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., citato nelle premesse.

Ai fini dell'emissione sul MOT, ai «BTP Italia» verrà assegnato un codice ISIN regolare, all'inizio del periodo di collocamento. Al fine di consentire il riconoscimento alle persone fisiche del «premio di fedeltà» di cui all'art. 1, a conclusione delle operazioni di regolamento delle adesioni la Monte Titoli S.p.A. attribuirà un codice ISIN «speciale» a tutti i titoli emessi. Tale codice ISIN «speciale» verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A. Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati. Solo ai possessori, persone fisiche, di titoli individuati tramite il codice ISIN «speciale» verrà corrisposto, a scadenza, il «premio di fedeltà».

In relazione ai «BTP Italia» sottoscritti da soggetti diversi dalle persone fisiche, gli intermediari, entro il più breve tempo possibile e comunque entro il 22 gennaio 2013, provvederanno a richiedere alla Monte Titoli S.p.A. la sostituzione del codice ISIN «speciale» con il codice ISIN regolare, con le modalità previste dalla medesima Monte Titoli.

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione delle persone fisiche che detengono i titoli con codice ISIN «speciale» sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante il collocamento dei «BTP Italia» di cui al presente decreto è di mille euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4.

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal «Coefficiente di Indicizzazione» («CI»), calcolato sulla base dell'Indice «FOI senza tabacchi», elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$CI_{d,m} = \frac{\text{numero indice}_{d,m}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il numero indice$_{d,m}$ indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il numero indice$_{\overline{d,m}}$ è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L'importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all'art. 1, diviso due, per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro). Il risultato va quindi moltiplicato per il Coefficiente di Indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[CI\ ,1]$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata, e da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolata moltiplicando l'importo minimo sottoscrivibile del prestito per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Rivalutazione Capitale} = \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,(CI - 1, 0)$$

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto «del pavimento» o «floor»). Di conseguenza, il Coefficiente di Indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\text{Numero Indice}_{d,m} = NIfoi_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (NIfoi_{m-2} - NIfoi_{m-3})$$

dove:

Numero Indice $_{d,m}$ indica il numero indice del giorno d del mese m;

NIfoi $_{m-3}$ è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

NIfoi $_{m-2}$ è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.
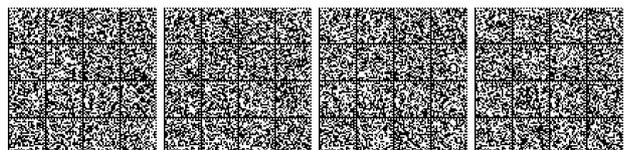
Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli Indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice dei prezzi dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice dei prezzi per il mese «m» non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$NIS_m = NIfoi_{m-1} * \left(\frac{NIfoi_{m-1}}{NIfoi_{m-13}}\right)^{1/12}$$

Il Numero Indice Sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice «FOI senza tabacchi», il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un Indice (cosiddetto «Indice Successivo») che succeda all'Indice «FOI senza tabacchi» con riferimento ai «BTP Italia». Ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'«Indice Successivo» rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i Buoni del Tesoro Poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo «reale» di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, diminuito di un'unità, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai «BTP Italia» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 6.

Ciascun ordine di acquisto non deve essere inferiore a 1.000 euro di capitale nominale; eventuali ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Eventuali ordini di ammontare non multiplo dell'importo minimo acquistabile verranno arrotondati per difetto.

Art. 7.

Il giorno 22 ottobre 2012 la Banca d'Italia riceverà dal Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e dalla UniCredit Bank A.G., l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 22 ottobre 2012 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'art. 2, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.
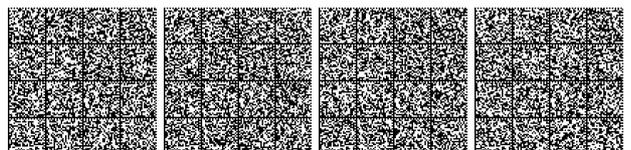
Gli importi delle suddette commissioni saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Art. 8.

Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 9.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2016 faranno carico ad appositi capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del «premio di fedeltà», di cui all'art. 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tokyo, 12 ottobre 2012

Il direttore: CANNATA

12A11098

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 giugno 2012.

Ammissione alle agevolazioni del progetto presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto n. 593/2000 a fronte del Bando Umbria. (prot. n. 334/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 - recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 625/Ric. del 15 ottobre 2009 di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraver-

so la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Visto l'accordo di programma quadro ricerca - I accordo integrativo, siglato in data 28 febbraio 2006 tra Ministero dell'economia e delle finanze, MIUR e regione Umbria, a seguito del protocollo d'intesa tra il MIUR e la regione Umbria sottoscritto il 23 febbraio 2006, finalizzato alla realizzazione di un distretto tecnologico dell'Umbria (DTU) nei settori dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica;

Visto che il predetto accordo, all'art. 4, commi 1 e 2, prevede da parte del MIUR l'impegno a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nei settori dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica da realizzarsi nell'area territoriale della regione Umbria (intervento n. 6) attraverso risorse FAR pari a 8 milioni di euro e l'impegno, altresì, a destinare ulteriori risorse FAR, pari a 17 milioni di euro per il finanziamento del predetto intervento;

Visto, altresì che l'accordo, per le modalità di presentazione, selezione e finanziamento dei predetti progetti, prevede l'emanazione da parte del MIUR di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 134/Ric. del 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2007 (nel seguito «Bando Umbria»), recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nei settori dello sviluppo dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica da realizzarsi nella regione Umbria», emanato dal MIUR, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000, per l'attuazione degli interventi di cui al citato accordo di programma;

Visti, in particolare, l'art. 2 del Bando che individua quattro tematiche (1. Materiali speciali metallurgici, 2. Micro e nano tecnologie, 3. Meccanica avanzata, 4. Meccatronica) e l'art. 4 che prevede un impegno complessivo di risorse FAR pari a 8 milioni di euro, con specifiche risorse destinate a ciascuna tematica, prevedendo altresì, al comma 5, che eventuali minori utilizzi delle risorse per un tema, potranno essere destinati alla copertura di esigenze rinvenienti da altri temi;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Viste le n. 32 domande pervenute a fronte del Bando entro la scadenza prevista del 16 maggio 2007 e, in particolare, il progetto DM44027 presentato da TARKETT S.P.A. di ricerca dal titolo «Studio in assoluta anteprima mondiale di un nuovo materiale linoleum reso conduttivo mediante l'utilizzo di nanocompositi e sviluppo delle corrispondenti tecnologie di produzione» e di formazione dal titolo «il linoleum conduttivo»;

Visti gli esiti della preselezione, prevista all'art. 5 del Bando, a seguito dei quali i progetti positivamente preselezionati nel merito sono risultati n. 18, di cui n. 7, nel rispetto delle graduatorie per tematiche, e sulla base delle risorse previste dal Bando pari a 8 milioni di euro e suddivise per le quattro tematiche, sono stati avviati alle previste attività istruttorie ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000, mentre n. 11 progetti non sono risultati avviabili ad istruttoria per carenza di risorse;

Vista la nota dell'11 luglio 2008, con la quale il Ministero, nel comunicare gli esiti della predetta preselezione, ha chiesto alla Regione Umbria indicazioni in ordine all'eventuale utilizzo delle ulteriori risorse MIUR programmate, pari a 17 milioni di euro;

Vista la nota del 24 luglio 2008, con la quale la Regione Umbria ha proposto al MIUR di utilizzare le risorse programmate per dare avvio alle attività istruttorie per i predetti n. 11 progetti positivamente preselezionati, nonché di destinare le risorse residue all'avvio di un nuovo Bando previo confronto con il Ministero stesso, volto ad individuare, fra quant'altro, le tematiche progettuali e le specifiche priorità;

Ritenuto opportuno accogliere la proposta della Regione, ed acquisiti dal Comitato nella seduta del 17 settembre 2008 i nominativi degli esperti per le valutazioni tecnico-scientifiche anche per i citati n. 11 progetti, in modo tale che le attività istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2000 fossero avviate per tutti i 18 progetti positivamente preselezionati;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori degli esperti scientifici e degli istituti convenzionati, nonché il parere conclusivo del Comitato in ordine alla finanziabilità del progetto

DM44027 espresso nella seduta del 21 marzo 2012 e riportato nel relativo verbale;

Ritenuta la necessità di adottare per il suddetto progetto ammissibile alle agevolazioni, nei limiti delle complessive disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sotto elencato progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del «Bando Umbria» descritto nelle premesse, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante:

n. Progetto: DM44027;

titolo Ricerca: «Studio di un nuovo materiale linoleum reso conduttivo mediante l'utilizzo di nanocompositi e sviluppo delle corrispondenti tecnologie di produzione»;

titolo Formazione: «Il linoleum conduttivo»;

beneficiario: TARKETT S.P.A. - Milano (Milano);

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate in € 837.600,00 di cui € 365.350,00 nella forma di contributo nella spesa e € 472.250,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle apposite disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 292

ALLEGATO
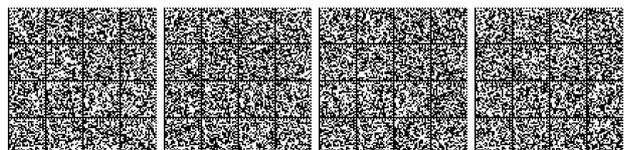
Legge 297/1999 Art. 12/Umbr DM44027

Generalità del Progetto

- Domanda: DM44027 del 15/05/2007

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Studio di un nuovo materiale linoleum reso conduttivo mediante l'utilizzo di nanocompositi e sviluppo delle corrispondenti tecnologie di produzione.

  Inizio Attività: 01/01/2010

  Durata mesi: 30

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  IL LINOLEUM CONDUTTIVO

  Inizio Attività: 01/07/2010

  Durata mesi: 24

- Beneficiari

TARKETT S.P.A.
MILANO - (MI)

- Costo Totale € 899.000,00
  - di cui attività di Ricerca Industriale € 656.000,00
  - di cui attività di Sviluppo Precompetitivo € 143.000,00
  - di cui attività di Formazione € 100.000,00

  al netto di recuperi pari a € -10.000,00
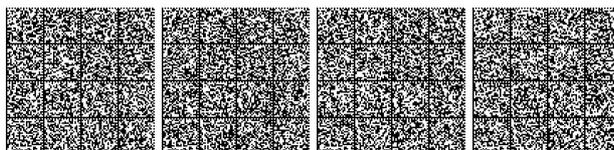
Legge 297/1999 Art. 12/Umbr DM44027

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	360.000	-	-	-	-	360.000
Spese generali	-	216.000	-	-	-	-	216.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	70.000	-	-	-	-	70.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	10.000	-	-	-	-	10.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	656.000	-	-	-	-	656.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	656.000	-	-	-	-	656.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	77.000	-	-	-	-	77.000
Spese generali	-	46.000	-	-	-	-	46.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	10.000	-	-	-	-	10.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	20.000	-	-	-	-	20.000
Recuperi (da detrarre)	-	-10.000	-	-	-	-	-10.000
Subtotale	-	143.000	-	-	-	-	143.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	143.000	-	-	-	-	143.000
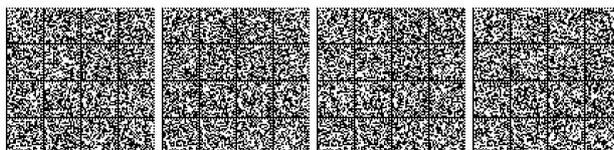
Legge 297/1999 Art. 12/Umbr DM44027

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	30.000	-	-	-	-	30.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	5.000	-	-	-	-	5.000
Strumenti e attrezzature	-	5.000	-	-	-	-	5.000
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Subtotale	-	40.000	-	-	20.000	-	60.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Totale	-	40.000	-	-	60.000	-	100.000
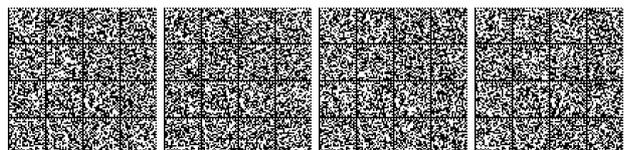
Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/Umbr DM44027

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	229.600,00	-	-	-	229.600,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	393.600,00	-	-	-	393.600,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	35.750,00	-	-	-	35.750,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	78.650,00	-	-	-	78.650,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5% Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	40.000	-	60.000	-	100.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	265.350,00	100.000,00	365.350,00
Credito Agevolato fino a €	472.250,00	-	472.250,00
TOTALE	737.600,00	100.000,00	

12A10884

DECRETO 1° ottobre 2012.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici o privati. (Decr. n. 593/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000-modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 19/Ric. del 23 gennaio 2012;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate nella seduta del 17 luglio 2012 dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n.297/99;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 2670 del 6 settembre 2012, con la quale si propone l'ammissione delle domande di inserimento valutate nella seduta suindicata;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti laboratori di ricerca sono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Puglia:

Sesamo Software S.p.A.;

Codice fiscale n. 01837070711;

Via Adamello, 2 - 71042 Cerignola (Foggia);

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72 Ricerca Scientifica e Sviluppo;

62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;

63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici;

Punto di primo contatto:

Tel. 0885/416969 - E-mail laboratorio@sesamoweb.it

Fax 0885/444925 - Sito Internet: www.sesamoweb.it

Veneto:

Sinesy S.r.l.;

Codice fiscale n. 04016390264;

Via comunale di Camino, 22/D - 31046 Oderzo (Treviso);

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

62.01 Produzione di software non connesso all'edizione;

62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;

72.22 Realizzazione di software personalizzato; consulenza software;

Punto di primo contatto:

Tel. 0422/501711 - E-mail info@sinesy.it

Fax 0422/501701 Sito Internet: www.sinesy.it

Treviso tecnologia - Azienda speciale della CCIAA di Treviso

Codice fiscale n. 04026520264;

Via Roma, 4 - 31020 Lancenigo di Villorba (Treviso);

Via Pezza Alta, 34 - 31044 Rustignè di Oderzo (Treviso);

Via Strada Muson, 2/c - 31011 Caselle D'Asolo (Treviso);

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

C 16 Industria del legno;

C 12 Industrie tessili;

C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche;

Punto di primo contatto:

Tel. 0422/1742100 - E-mail innovazione@tvtecnologia.it

Fax 0422/608866 - Sito Internet: www.tvtecnologia.it.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2012

Il direttore generale: FIDORA

12A10883
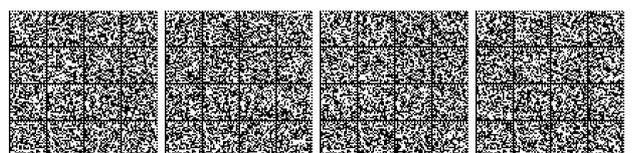
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 ottobre 2012.

Attuazione dell'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 24, comma 27, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne;

Visto, inoltre, il terzo periodo del comma 27 del sopracitato art. 24, laddove dispone che con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del Fondo;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che indica, come azione prioritaria, l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e che ribadisce il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato;

Visto il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore «de minimis»;

Visto l'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Ritenuto, pertanto, al fine di promuovere, in via straordinaria, l'occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell'attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata, di istituire il Fondo di cui al suindicato art. 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, individuando, per l'anno 2012 e 2013, gli interventi straordinari in favore dei giovani e delle donne;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (d'ora in avanti Fondo).

Art. 2.

1. Ai fini di promuovere, in via straordinaria, l'occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell'attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata, gli interventi di cui all'art. 24, comma 27, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 - nel limite di spesa di euro 196.108.953,00, per l'anno 2012 e di euro 36.000.000 per l'anno 2013, a valere sul Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto - sono individuati come segue:

a) incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonché all'incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni;

b) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro di cui al surrichiamato decreto legislativo n. 66 del 2003, con incremento della base occupazionale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite all'INPS per il finanziamento degli incentivi di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 3.

1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde un incentivo del valore di 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione indicata al medesimo art. 2, comma 1, lettera *a)*, avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e sino al 31 marzo 2013. L'incentivo è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, per i contratti, stipulati ai sensi del art. 2, comma 1, lettera *a)* del presente decreto, con giovani di età fino a 29 anni e con donne, indipendentemente dall'età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.

Art. 4.

1. Per ogni assunzione a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto - con incremento della base occupazionale - di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani fino a 29 anni e di donne, indipendentemente dall'età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e sino al 31 marzo 2013, l'Inps corrisponde, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, un incentivo del valore di 3.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è elevato:

a) a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e sino al 31 marzo 2013;

b) a 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e sino al 31 marzo 2013.

Art. 5.

1. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono corrisposti dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico e sono erogati ai medesimi datori di lavoro in un'unica soluzione decorsi sei mesi, rispettivamente, dalle trasformazioni o stabilizzazioni di cui all'art. 3, ovvero dalle assunzioni di cui all'art. 4, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 2.

2. Gli incentivi cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono erogati dall'INPS in favore di ciascun datore di lavoro nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore «de minimis».

3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono erogate all'INPS, previa richiesta, mediante acconto del settanta per cento dell'ammontare complessivo e la rimanente quota viene erogata a seguito di presentazione di apposita rendicontazione delle somme complessivamente riconosciute ai datori di lavoro.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A10916

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° ottobre 2012.

Conferma dell'iscrizione dell'Organismo denominato "Certiprodop s.r.l.", in Crema, nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del regolamento (CE) 509/2006 e 11 del regolamento (CE) 510/2006 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999 n. 103 B Rev. 01 del 22 aprile 2010, modificato il 3 marzo 2011, rilasciato dall'Ente di accreditamento Accredia;

Visto l'art. 2 del decreto 10006 del 27 aprile 2010, prorogato con decreto 23734 del 12 ottobre 2011, che sottopone l'iscrizione 1999 alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco medesimo e della revoca dell' autorizzazione concessa nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Visto l' «Allegato 1» del citato decreto in cui risulta inserito anche l'organismo di controllo «Certiprodop»;

Considerato che la documentazione di sistema di «Certiprodop S.r.l.» è risultata conforme alla normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole del gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999, nella riunione del 27 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermata l'iscrizione dell'Organismo di controllo Certiprodop S.r.l. con sede in Crema (CR), via del Macello 26, nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Art. 2.

2. L'organismo «Certiprodop S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge 526 del 21 dicembre1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

3. L' iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Certiprodop» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A10885

DECRETO 1° ottobre 2012.

Conferma dell'iscrizione dell'Organismo denominato "Istituto Nord Est Qualità – INEQ Istituto Consortile", in San Daniele del Friuli, nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) n. 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999 n. 097 B Rev. 01 del 16 aprile 2010, modificato il 20 gennaio 2011, rilasciato dall'Ente di accreditamento Accredia;

Visto l'art. 2 del decreto 10006 del 27 aprile 2010, prorogato con decreto 23734 del 12 ottobre 2011, che sottopone l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 14 comma 7 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco medesimo e della revoca dell'autorizzazione concessa nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari.

Visto l'«Allegato 1» del citato decreto in cui risulta inserito anche l'Organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ Istituto Consortile»;

Considerato che la documentazione di sistema di «INEQ» è risultata conforme alla normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999, nella riunione del 27 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermata l'iscrizione dell'Organismo di controllo «INEQ» con sede in San Daniele del Friuli (UD), via Rodeano 71, nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Art. 2.

2. L'organismo «INEQ» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso articolo 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

3. L'iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A10886

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fedagrom-società cooperativa a responsabilità limitata», in Lungro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 25 settembre 2009 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria situazione, concluso in data 21 gennaio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 24 febbraio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Fedagrom - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede in Lungro (CS) (codice fiscale 02833680784) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore l'avv. Cesare Nicola Carmentano, nato a Matera il 22 febbraio 1958, ivi domiciliato in via Passarelli, n. 50.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10887

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Il Milione società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 12 dicembre 2011 e del successivo accertamento ispettivo in data 10 febbraio 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 25 maggio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
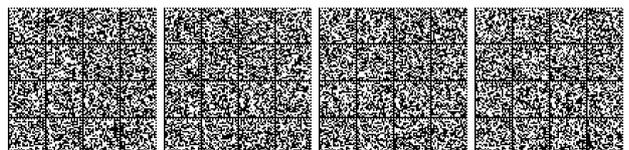
Decreta:

Art. 1.

La Soc. Il Milione - Società Cooperativa, con sede in Napoli (codice fiscale 05702091215) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato Commissario liquidatore il dott. Fabrizio Fiore, nato a Napoli il 26 settembre 1967, ivi domiciliato in via Michelangelo Schipa, n. 61.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10888

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Verde Irpinia-società cooperativa», in Aversa e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 12 aprile 2011 e del successivo accertamento a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 13 gennaio 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 9 maggio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentate, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società Verde Irpinia - Società Cooperativa, con sede in Aversa (CE) (codice fiscale 02523580641) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominata commissario liquidatore l'avv. Ilaria Facchiano, nata a Benevento il 6 giugno 1980, ivi domiciliata in Contrada S. Vito, n. 91.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10889

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «D.R.D. Costruzioni - società cooperativa in liquidazione», in San Cipriano d'Aversa e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione di mancata revisione ministeriale in data 26 settembre 2011 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 14 febbraio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa

al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società D.R.D. Costruzioni - Società Cooperativa - in liquidazione -, con sede in San Cipriano d'Aversa (CE) (codice fiscale 03330810619) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Concetta Della Ratta, nata a Velletri (RM) l'8 aprile 1974, domiciliata in Caserta, via Salvemini, n. 17/B.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10890

DECRETO 25 luglio 2012.

Modifica del decreto 3 dicembre 2008 recante l'approvazione dello schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni della legge n. 488/92 alle imprese operanti nel settore turistico - alberghiero;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comrna 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che estende le agevolazioni della legge n. 488/92 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1999, registro n. i, foglio 202, in materia di criteri e composizione delle commissioni di accertamento di spesa, compensi da corrispondere ai membri di dette commissioni e modalità di espletamento degli incarichi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 luglio 2000, n. 163, recante il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/92 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l° febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 marzo 2006, n. 67, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 35 del 2005, sono stati stabiliti nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste della legge n. 488 del 1992;

Visto l'art. 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e in particolare la disposizione ivi contenuta, che stabilisce, peri programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992 per i quali alla data del 18 agosto 2007 non sia stato emanato il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, la sostituzione dello stesso con l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo gli schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 29, comma l, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con il quale, in considerazione della partico-

lare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo. si dispone che, fatti salvi i provvedimenti già adottati, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, non sono piú tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2009, n. 41. con il quale, ai sensi del citato art. 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è stato approvato lo schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per le iniziative agevolate dalla legge n. 488 del 1992, nonché sono state emanate disposizioni sugli accertamenti delle commissioni ministeriali;

Considerate la necessità di adeguare le disposizioni del citato decreto 3 dicembre 2008 alle nuove norme recate dal citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché l'opportunità di semplificare ulteriormente le procedure concernenti la conclusione dei programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

l . Il presente decreto si applica ai programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992, ivi inclusi quelli agevolati ai sensi delle circolari ministeriali del 28 novembre 2001, n. 1167509 e n. 1167510, e della circolare del 28 aprile 2004, n. 946130, per i quali, alla data del 18 agosto 2007, non risulta né emanato il decreto di concessione definitiva delle agevolazioni né disposto l'accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma.

Art. 2.

Atto di liquidazione a saldo e conguaglio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito, Ministero), ricevuta la «relazione sullo stato finale del programma» prevista dalla normativa di regolamentazione degli interventi (nel seguito, relazione finale), da utilizzare ai fini dei controlli di cui all'art. 3, comunica entro trenta giorni alla banca concessionaria la sussistenza o meno di cause ostative all'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio dì cui al comma 4. Tale comunicazione, relativa ai soli programmi con relazione finale positiva, è effettuata con riferimento alla pendenza di procedimenti penali, ad attività ispettive e di controllo in corso. ovvero all'inserimento del programma nel campione di cui all'art. 3.

2. Per i programmi sottoposti ai controlli di cui all'art. 3, il Ministero provvede a comunicare alla banca concessionaria l'esito del controllo entro trenta giorni dalla data di ricezione delle risultanze trasmesse al Ministero dalla commissione di accertamento.

3. Per i programmi per i quali il Ministero abbia comunicato l'insussistenza delle cause ostative all'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, ovvero il positivo esito del controllo ai sensi del comma 2, la banca concessionaria:

a) acquisisce la documentazione relativa alla vigenza dell'impresa beneficiaria e, ove necessario, la certificazione antimafia;

b) qualora, a seguito del ricalcolo delle agevolazioni, risultino importi spettanti inferiori a quelli concessi ín via provvisoria, svolge, in nome e per conto del Ministero, la procedura di contraddittorio con l'impresa beneficiaria, comunicando a quest'ultima l'importo delle agevolazioni rideterminate e le motivazioni poste alla base della riduzione, concedendo alla stessa un termine non superiore a trenta giorni per produrre controdeduzioni, previe eventuali presa-visione ed estrazione di copia dei relativi atti.

L'esito delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma, qualora sia tale da comportare la revoca delle agevolazioni, è tempestivamente comunicato dalla banca concessionaria al Ministero.

4. La banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività di cui al comma 3, ovvero dalla comunicazione del positivo esito del controllo di cui al comma 2, provvede all'emanazione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, redatto in nome e per conto del Ministero, secondo lo schema di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'atto è trasmesso dalla banca concessionaria al Ministero, anche in via telematica, con le modalità definite con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali (nel seguito DG *IAI)*. Il suddetto termine può essere sospeso a causa di fatti e circostanze sopravvenuti che impediscano l'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio.

5. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, dopo averne verificato la validità formale e la corrispondenza allo schema di cui al comma 4, provvede a trasmettere il medesimo, corredato della propria presa d'atto, alla banca concessionaria, che ne cura l'invio all'impresa beneficiaria.

6. Qualora, a seguito della rideterminazione degli importi di cui al comma 2, lettera *b)*. sia necessario recuperare somme già erogate e non restituite volontariamente dall'impresa beneficiaria. il Ministero provvede al recupero delle stesse mediante iscrizione a ruolo.

Art. 3.

Modalità di attuazione delle attività di accertamento

1. Il Ministero, sull'insieme dei programmi di cui all'art. 1, comma 1, provvede ad estrarre un campione di programmi da sottoporre a controllo.

2. Il campione è formato, con criteri di estrazione casuale, dal Direttore generale della DG IAI in modo tale che sia assicurata la verifica su almeno il 5 percento dei programmi giunti a conclusione. Il campione seleziona-

to deve essere composto, per almeno il 50 percento, da programmi con un importo degli investimenti superiore a euro 10.000.000,00 e deve altresì garantire una rappresentatività almeno del 30 percento ai programmi per i quali non sia trascorso il termine di cinque anni di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, del regolamento 20 ottobre 1995, n. 527, e all'art. 11, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 1° febbraio 2006.
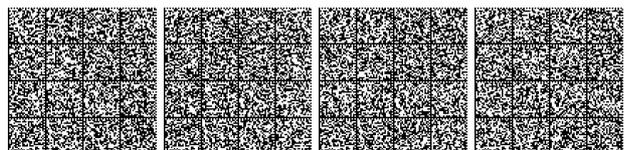
3. Con proprio provvedimento il Direttore generale della DG IAI può ampliare la dimensione del campione di cui al comma 2, laddove, a seguito dei controlli di cui al comma 4, siano riscontrate irregolarità che configurino cause di revoca delle agevolazioni su un numero di programmi controllati superiore al 25 percento del campione selezionato. Il Direttore generale della DG IAI aggiorna altresì il campione selezionato in conseguenza di rinunce o revoche delle agevolazioni concesse intervenute prima dell'avvio del controllo di cui al comma 4.

4. L'attività di controllo è finalizzata ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma e la vigenza dell'impresa nel periodo prescritto ed è effettuata attraverso l'esame dei documenti prodotti dall'impresa in sede di presentazione della «documentazione finale di spesa» di cui all'art. 9 del regolamento 20 ottobre 1995, n. 527, ovvero di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 febbraio 2006, nonché, relativamente ai programmi per i quali non sia trascorso il termine di cinque anni di cui al comma 2, attraverso verifiche in loco presso le unità produttive delle imprese agevolate. È fatta salva la possibilità del Ministero di richiedere alle imprese beneficiarie, anche tramite le banche concessionarie, l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'espletamento della predetta attività di controllo.

5. Le verifiche in loco di cui al comma 4 sono dirette a rilevare:

a) l'ubicazione dell'unità produttiva, che deve corrispondere a quella autorizzata;

b) l'effettivo funzionamento dell'impianto e l'utilizzo dei beni agevolati nell'ambito del ciclo produttivo;

c) la compatibilità, ai fini della classificazione ATECO, dell'attività produttiva svolta con quella ammessa;

d) il dato occupazionale relativo all'unità produttiva agevolata, ai soli tini statistici e di monitoraggio;

e) relativamente ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la presenza dell'informativa riguardante il cofinanziamento.

6. L'attività di controllo è svolta da apposite commissioni di accertamento. Per la nomina e la composizione di dette commissioni, nonché per le modalità di svolgimento dell'incarico, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999 citato nelle premesse. Ai componenti di tali commissioni sono riconosciuti ì compensi fissati dal predetto decreto ministeriale 22 luglio 1999, ridotti nella misura del 10 percento, ovvero del 50 percento laddove il controllo svolto sia di natura esclusivamente documentale.

7. Le commissioni di accertamento di cui al comma 6 effettuano il controllo e inviano al Ministero le relative risultane entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, secondo le modalità stabilite con apposito disciplinare approvato con provvedimento del Direttore generale della DG IAI.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi i provvedimenti già adottati alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, per i programmi agevolati per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, le banche concessionarie abbiano già trasmesso al Ministero la relazione finale con esito positivo ovvero abbiano proposto la revoca delle agevolazioni esclusivamente in relazione all'esito della verifica dello scostamento degli indicatori, le banche medesime provvedono ad inviare al Ministero, in via telematica secondo modalità definite con provvedimento del Direttore generale della DG IAI, elenchi di programmi per i quali, verificato il contenuto della relazione finale medesima, sia possibile attivare il procedimento di cui all'art. 2. Per tali programmi, la comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, è trasmessa dal Ministero alle banche concessionarie entro sessanta giorni dal ricevimento dei predetti elenchi.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero e le banche concessionarie sono integrate con atto aggiuntivo che stabilisce le modalità di espletamento delle ulteriori attività previste dal presente decreto, nonché l'ammontare dei relativi oneri, che sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992.

3. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2008 recante «Approvazione, ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 81/2007, dello schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per le iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992, e disposizioni sugli accertamenti delle commissioni ministeriali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2009, n. 41.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 11, foglio n. 63

ALLEGATO 1

Banca concessionaria[1] ……………………………………
Banca mandante ……………………………………

Agevolazioni finanziarie ai sensi della legge 488/1992
D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni e relative circolari esplicative
D.M. 1° febbraio 2006 e relative circolari esplicative

ATTO DI LIQUIDAZIONE A SALDO E CONGUAGLIO
in nome e per conto del Ministero dello Sviluppo Economico
(ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n.127)

riferito alla seguente iniziativa[2]:

Prog.: ……………. Serie: …………….
Bando: ……………. [3]
CUP: …………….

Impresa beneficiaria: ……………. [4]
C.F.: ……………. Partita IVA: …………….
Dimensione: …………….
Ubicazione dell'unità produttiva/locale nella quale è stato realizzato l'investimento: [5]
Comune: ……………………………………………Provincia: …………….
Istituto collaboratore: ……………………………………………[6]
Decreto di concessione provvisoria n. ……………. del ……………. [7]

PREMESSO CHE

i. In relazione all'iniziativa agevolata sono state concesse in via provvisoria le seguenti agevolazioni:
   - un contributo in c/impianti:
     - di € ………………… per le spese a carico dell'impresa beneficiaria, erogabile in n. ………. quote, di € ………………… ciascuna;
     - di € ………………… per le spese a carico dell'Istituto collaboratore, erogabile in n. ………. quote, di € ………………… ciascuna;

[1] In caso di RTI l'Atto di Liquidazione a Saldo e Conguaglio è emesso dalla MANDATARIA con indicazione della Mandante.

[2] *NOTA GENERALE DI UTILIZZO: lasciare in bianco le parti per le ipotesi non ricorrenti (es. quelle riferite al c/esercizio qualora non presente il programma di Formazione).*

[3] Riportare il numero del Bando nel quale l'impresa ha ottenuto l'agevolazione.

[4] Indicare gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria (denominazione sociale, forma giuridica e sede legale) come risultanti all'attualità. Qualora gli elementi identificativi riportati nei provvedimenti già emanati differiscano in tutto o in parte da quelli attuali, la Banca dovrà proporne la modifica, in attesa della quale procederà all'emanazione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio nei soli casi in cui le procedure vigenti consentano la prosecuzione dell'iter agevolativo pur in assenza della formalizzazione ministeriale.

[5] Qualora l'ubicazione dell'unità produttiva/locale interessata dall'investimento sia diversa da quella risultante nei provvedimenti già adottati dal Ministero, la Banca dovrà formulare le proposte del caso (accettazione o diniego della richiesta di modifica localizzativa) prima dell'emanazione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, alla quale potrà procedere solo dopo le determinazioni assunte dal Ministero.

[6] Solo per gli investimenti realizzati in tutto o in parte con il sistema della locazione finanziaria. Nei casi in cui l'Istituto collaboratore risulti diverso da quello indicato nei provvedimenti già adottati dal Ministero, la Banca dovrà formulare le proposte del caso (accettazione o diniego della modifica) prima dell'emanazione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, alla quale potrà procedere solo dopo le determinazioni assunte dal Ministero.

[7] Riportare gli estremi del decreto di concessione iniziale pur se successivamente modificato.
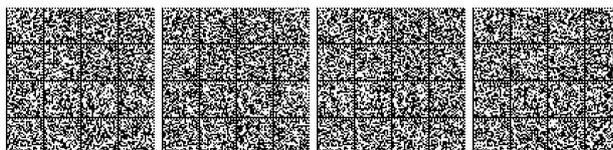
- un finanziamento agevolato:
  - di € .... per le spese a carico dell'impresa beneficiaria, erogabile in n. ..... quote;
  - di € .... per le spese a carico dell'Istituto collaboratore, erogabile in n. ..... quote;
- un contributo in c/esercizio di € .... erogabile in n. .... quote;

ii. tali agevolazioni sono state commisurate:

- ad un programma di investimenti ammesso in via provvisoria per € .... di cui € .... [8] relativi a beni da acquistare direttamente dall'impresa ed € .... [9] relativi a beni da acquisire in locazione finanziaria;
- a spese per un programma di formazione ammesse in via provvisoria per € ....

iii. a fronte delle agevolazioni concesse in via provvisoria sono state effettuate le seguenti erogazioni:

- contributo in c/impianti[10]

	Valuta dell'erogazione	Erogato su spese dirette	Valuta dell'erogazione	Erogato su spese in leasing
1^ quota	....	€..............	....	€..............
2^ quota	....	€..............	....	€..............
3^ quota	....	€..............	....	€..............
Saldo	....	€..............	....	€..............
Totale	....	€..............	....	€..............

- finanziamento agevolato

	Valuta dell'erogazione	Erogato su spese dirette	Valuta dell'erogazione	Erogato su spese in leasing
1^ quota	....	€..............	....	€..............
2^ quota	....	€..............	....	€..............
3^ quota	....	€..............	....	€..............
4^ quota	....	€..............	....	€..............
5^ quota	....	€..............	....	€..............
6^ quota	....	€..............	....	€..............
....				
Totale		€..............		€..............

- contributo in conto esercizio:

	Valuta dell'erogazione	Importo
1^ quota	....	€..............
2^ quota	....	€..............
3^ quota (saldo)	....	€..............

iv. dopo le verifiche previste dalla normativa *pro tempore* vigente, questa Banca Concessionaria ha ritenuto ammissibili le seguenti spese:

---

[8] Riportare l'ammontare delle spese ammesse in via provvisoria a carico dell'impresa beneficiaria tenendo conto dei soli eventuali aggiornamenti già assentiti con provvedimenti ministeriali.

[9] Riportare l'ammontare delle spese ammesse in via provvisoria a carico dell'istituto collaboratore tenendo conto dei soli eventuali aggiornamenti già assentiti con provvedimenti ministeriali.

[10] Riportare per ciascuna quota l'ammontare della sola parte capitale, senza tener conto di maggiorazioni né, in caso di recupero per compensazione tra quote, degli interessi e delle eventuali rivalutazioni applicati al momento della compensazione stessa. Nel caso di erogazioni in più *tranches* di una stessa quota, integrare con righe aggiuntive. In particolare, quanto all'ultima erogazione, indicare separatamente i dati relativi: 1) all'erogazione su SAL, al netto del saldo finale; 2) all'erogazione del saldo finale, qualora già disposta alla data del presente atto.
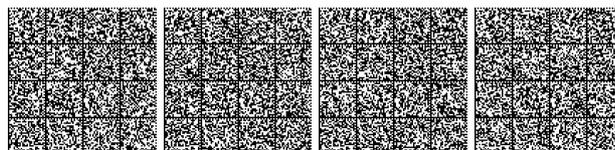
Programma di investimenti[11]

	Spese dirette	*Spese in Leasing*	*Totale Spese Finali Ammissibili*
Progettazione e studi	€..............	€..............	€..............
Suolo aziendale	€..............	€..............	€..............
Opere murarie e assimilate	€..............	€..............	€..............
Macchinari, impianti e attrezzature	€..............	€..............	€..............
di cui Macchinari, impianti e attrezzature innovativi	€..............	€..............	€..............
Totale	€..............	€..............	€..............

Programma di formazione

a) Spese per personale docente	€..............
b) Spese di trasferta	€..............
c) Spese correnti	€..............
d) Spese per noleggi	€..............
e) Spese per servizi di consulenza	€..............
f) Costi interni	€..............
Totale	€..............

v. all'attualità:

- o non sono emerse cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia[12];
- o non sono emersi, per quanto a conoscenza della sottoscritta Banca concessionaria, elementi di revoca o di decadenza delle agevolazioni con riferimento alle specifiche norme di attuazione della L.488/92.
- o l'impresa risulta / non risulta sottoposta a procedure concorsuali.

TUTTO CIO' PREMESSO:

1) Le agevolazioni finali riconoscibili per la suddetta iniziativa sono le seguenti:

- Contributo in c/impianti di € .... di cui
  - o € .... per le spese sostenute direttamente dall'impresa beneficiaria
  - o € .... per le spese sostenute dall'Istituto collaboratore;

- Finanziamento agevolato di € .... di cui
  - o € .... per le spese sostenute direttamente dall'impresa beneficiaria[13];
  - o € .... per le spese sostenute dall'Istituto collaboratore[14]

- Contributo in c/esercizio di € ....

---

[11] Riportare l'ammontare delle spese ritenute ammissibili da parte della banca concessionaria ad investimento ultimato tenendo conto di eventuali dismissioni anticipate.

[12] Prima dell'emanazione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, la Banca dovrà acquisire un aggiornamento della certificazione antimafia già rilasciata in fase di concessione provvisoria (o di quella successiva, eventualmente acquisita) se, rispetto all'ultima certificazione disponibile, sono intervenute variazioni nell'ambito dei soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, DPR 252/1998 (ovvero degli organi amministrativi) dell'impresa beneficiaria.

[13] Riportare il valore calcolato sulla base delle spese finali ammissibili. Il valore finale del finanziamento agevolato complessivo da riconoscere a fronte di spese dirette, sommato a quello finale da riconoscere su spese in leasing, non può comunque eccedere quello del finanziamento agevolato complessivo concesso in via provvisoria [colonna Totale del Prospetto dei finanziamenti agevolati].

[14] Riportare il valore calcolato sulla base delle spese finali ammissibili. Il valore finale del finanziamento agevolato complessivo da riconoscere a fronte di spese leasing, sommato a quello finale da riconoscere su spese dirette, non può comunque eccedere quello del finanziamento agevolato complessivo concesso in via provvisoria [colonna Totale del Prospetto dei finanziamenti agevolati].

2) Tenuto conto delle agevolazioni finali riconoscibili e delle erogazioni già intervenute di cui in premessa, risultano di conseguenza:

Somme residue da erogare

- all'impresa beneficiaria:
  - contributo in c/impianti: € ……………………
  - finanziamento agevolato: € ……………………
  - contributo in conto esercizio: € ……………………
- all'Istituto collaboratore:
  - contributo in c/impianti: € ……………………
  - finanziamento agevolato: € ……………………

Somme da recuperare (importi in linea capitale)

- dall'impresa beneficiaria:
  - contributo in c/impianti: € …………………… [15]
  - finanziamento agevolato: € ……………………
  - contributo in conto esercizio: € ……………………
- dall'Istituto collaboratore:
  - contributo in c/impianti: € …………………… [16];
  - finanziamento agevolato: € ……………………
- dalla Banca concessionaria, per quote di contributo rese disponibili dal Ministero e risultate non più erogabili: € …………………… [17];

Con separata informativa, predisposta secondo le procedure vigenti, la sottoscritta Banca concessionaria [comunicherà] [e il Soggetto Agente, per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno][18] all'impresa beneficiaria e/o all'eventuale Istituto collaboratore, l'ammontare delle somme da recuperare a loro rispettivo carico comprensive di interessi, di rivalutazioni ove dovute, nonché di ogni altra somma dagli stessi eventualmente dovuta - ai sensi del decreto di concessione provvisoria [e del Contratto di Finanziamento][19] - sulle agevolazioni già corrisposte e che, ad investimento ultimato, risultassero non più riconoscibili, assegnando per la restituzione stessa il tempo prescritto dalle disposizioni impartite dal Ministero [e dal Contratto di Finanziamento][20] ed avvertendo che, in caso di mancata tempestiva restituzione delle somme indebitamente percepite, si procederà al recupero coattivo degli importi complessivamente dovuti.

Per il contributo in c/impianti, gli interessi e le eventuali rivalutazioni saranno calcolati, comunicati e restituiti anche nei casi in cui, pur risultando somme da erogare a saldo, si siano comunque verificate erogazioni intermedie di quote in misura superiore a quella riconoscibile ad investimento ultimato. In tali circostanze, gli interessi e le eventuali rivalutazioni saranno commisurati a dette eccedenze, e potranno essere restituiti anche mediante compensazione con le somme residue da erogare, se sufficienti.

* * * * * *

---

[15] Le somme da recuperare dall'impresa beneficiaria – oltre ad interessi e rivalutazioni, ove dovute - sono pari alla differenza tra l'importo totale delle quote erogate all'impresa medesima e quello delle corrispondenti quote rideterminate ad investimento ultimato. Nei casi di investimenti realizzati in tutto o in parte con il sistema della locazione finanziaria, le somme da recuperare a carico dell'impresa dovranno comprendere anche quelle erogate all'Istituto collaboratore se da questo trasferite all'impresa stessa.

[16] Le somme da recuperare dall'Istituto collaboratore – oltre ad interessi e rivalutazioni, ove dovute - sono pari alla differenza tra l'importo totale delle somme erogate all'Istituto medesimo non ancora trasferite all'impresa beneficiaria e quello delle corrispondenti quote rideterminate ad investimento ultimato.

[17] Le somme da recuperare dalla Banca concessionaria sono pari alla differenza tra l'importo totale delle quote rese disponibili presso la Banca stessa e non più erogabili né all'impresa beneficiaria né all'Istituto collaboratore.

[18] Inciso da inserire solo per le iniziative di cui ai Bandi dal 31° (compreso) in poi.

[19] Inciso da inserire solo per le iniziative di cui ai Bandi dal 31° (compreso) in poi.

[20] Inciso da inserire solo per le iniziative di cui ai Bandi dal 31° (compreso) in poi.
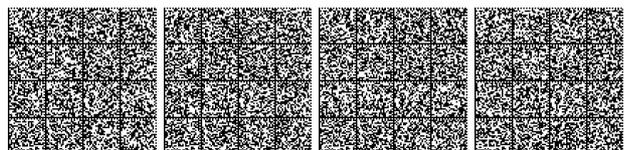
Resta salva ed impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione concedente di disporre in qualsiasi momento controlli ed ispezioni, anche a campione ed anche attraverso organismi terzi, su tutte le condizioni per la fruizione dei benefici, nonché di adottare le determinazioni conseguenti, ivi comprese quelle di revoca totale delle agevolazioni e di ripetizione onerosa di somme indebitamente percepite o delle quali sia comunque disposta la decadenza.

Luogo e data ....

In nome e per conto del
Ministero dello Sviluppo Economico

Timbro
Banca concessionaria[21]

Firma del soggetto incaricato

Timbro per presa d'atto ministeriale

Firma del Dirigente responsabile

[21] In caso di RTI, l'Atto di Liquidazione a Saldo e Conguaglio è emesso dalla Mandataria.

12A11097
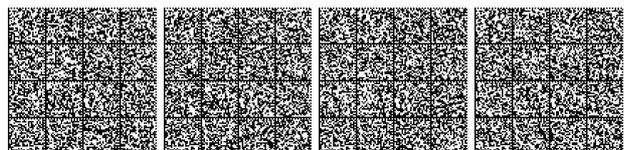
DECRETO 21 settembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Vancini Coop Società cooperativa a responsabilità limitata (siglabile Vancini s.r.l.), in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza in data 15 novembre 2011 con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che «Vancini Coop Società Cooperativa a responsabilità limitata (siglabile Vancini s.r.l.) in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 9 novembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 28 dicembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Preso atto che la cooperativa in data 1° febbraio 2012 aveva presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, presso il Tribunale di Genova;

Vista la nota in data 14 maggio 12012 con la quale è stata sospesa l'istruttoria per l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la comunicazione del Tribunale di Genova in data 11 luglio 2012, con la quale il legale rappresentante della cooperativa ha comunicato il venir meno dei presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e contestualmente ha richiesto la riapertura dell'istruttoria per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 11 luglio 2012 è stata riaperta l'istruttoria per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa sopra nominata;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vancini Coop Società Cooperativa a responsabilità limitata (siglabile Vancini s.r.l.) in liquidazione», con sede in Genova (codice fiscale 03407510100) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerate le specifiche competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Emilio Gatto, nato a Genova 1° ottobre 1969 ed ivi domiciliato con studio in Piazza Rossetti n. 1/1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore, ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 settembre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A10924

DECRETO 2 ottobre 2012.

Annullamento del decreto 14 giugno 2011, nella parte relativa allo scioglimento della società cooperativa «Molino Cooperativo Alleanza Agricola-società cooperativa a responsabilità limitata», in Cadrezzate.

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE IV DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 8/2011/CC regione Lombardia del 14 giugno 2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2011) di questa Divisione con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società cooperativa «Molino Cooperativo Alleanza Agricola - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cadrezzate (Varese);

Tenuto conto che la cooperativa in parola veniva posta in liquidazione ordinaria con verbale di assemblea straordinaria del 3 maggio 2011, redatto dal notaio Enrico Somma di Angera, così come segnalato dal liquidatore nell'istanza, pervenute al protocollo n. 194845 del 20 settembre 2012;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di Commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 8/2011/CC regione Lombardia del 14 giugno 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Molino Cooperativo Alleanza Agricola - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cadrezzate (Varese), codice fiscale n. 83006470120, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

12A10923

DECRETO 2 ottobre 2012.

Scioglimento della società cooperativa «Tecnica Rio Società Cooperativa», in Castel Volturno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 18 novembre 2011 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tecnica Rio Società Cooperativa» con sede in Castel Volturno (Caserta), costituita in data 5 maggio 2006, C.F. 03252240613, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Maria Accogli, nata a Gallipoli (Lecce) il 6 dicembre 1959 con studio in Bari, Via della Resistenza n. 48/B, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10925

DECRETO 2 ottobre 2012.

Scioglimento della società cooperativa «Professione Trasporti Società Cooperativa», in Castelnuovo di Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di supplemento di verifica del 17 gennaio 2012 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Professione trasporti Società Cooperativa» con sede in Castelnuovo di Napoli (Napoli), costituita in data 27 novembre 2001, C.F. 04122611215, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Maria Accogli, nata a Gallipoli (Lecce) il 6 dicembre 1959 con studio in Bari, Via della Resistenza n. 48/B, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10926

DECRETO 2 ottobre 2012.

Scioglimento della società cooperativa «Elettro - Coiben - Montaggi Società Cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata in data 24 marzo 2010 e successiva relazione di mancato accertamento del 30 luglio 2010 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Elettro - Coiben - Montaggi Società Cooperativa» con sede in Napoli, costituita in data 4 ottobre 2004, C.F. 04894061219, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Maria Accogli, nata a Gallipoli (Lecce) il 6 dicembre 1959 con studio in Bari, Via della Resistenza n. 48/B, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10927

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 10 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività catastali dell'Ufficio provinciale di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA E BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/61, sancendo che, prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la Disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione Compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24, del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione, a far data dall'1/3/2003, delle Direzioni Regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni Compartimentali;

Vista la Disposizione organizzativa n. 73, del 21/01/2009, prot. n. 3804, con la quale è stata istituita la Direzione Regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Vista la nota dell'Ufficio Provinciale di Avellino, prot. n. 8156 del 3/10/2012, con la quale ha comunicato il mancato funzionamento di tutte le attività catastali e OMISE, dalle ore 7.00 del 10/09/2012 fino a tutto il giorno 12/09/2012;

Accertato che il mancato funzionamento di tutte le attività catastali, è stato causato dall'intervento della Società Generale d'Informatica per la virtualizzazione dei server e OMISE dell'Ufficio provinciale di Avellino;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente della Campania che, con nota prot. n. 793-797/2012 del 9/10/2012, ha espresso parere favorevole in merito.

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento di tutte le attività catastali dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Avellino, dalle ore 7,00 del 10/09/2012 fino a tutto il giorno 12/09/2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 ottobre 2012

Il direttore regionale: FRATELLO

12A11116
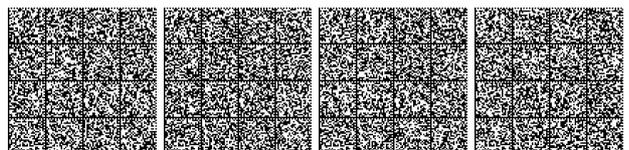
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 17 settembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Wiedes - Soc. Coop. sociale in liquidazione», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

(*omissis*)

Decreta:

(*omissis*)

1) di disporre, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Wiedes soc. coop. sociale in liquidazione» (C.F. 01731360218), con sede a Bolzano, Via Galilei 2/E, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del Codice Civile e agli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche:

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Umberto Covi, con ufficio a Bolzano, Via Orazio, 33;

3) di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza;

4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

5) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bolzano, 17 settembre 2012

L'assessore: BIZZO

12A10637

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Dimissioni di un commissario straordinario della Delta S.p.a. e Sedici Banca S.p.a., in amministrazione straordinaria.

A seguito delle dimissioni del cav. Enzo Ortolan dall'incarico di commissario straordinario la Banca d'Italia, con provvedimento del 27 settembre 2012, ha ridotto da tre a due il numero dei commissari straordinari di Delta S.p.A. e Sedici Banca S.p.A., poste in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 maggio 2009. Resta immutata la restante composizione degli organi delle procedure.

12A10917

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del Decreto Legislativo 22.5.1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30.5.2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 576 del 19/9/2012, il dirigente dell'Area ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

marchio	denominazione	sede	punzoni restituiti	punzoni smarriti
1452 FI	ROSSI VASCO	FIRENZE	1	2
1790 FI	CERFAGLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FIRENZE	-	5
1820 FI	INVENTAGIOIE DI BIAGINI PIERO	RUFINA	2	-

Si rende noto, inoltre, che la seguente impresa ha depositato denuncia di smarrimento di parte dei punzoni in dotazione:

marchio	denominazione	sede	punzoni smarriti
948 FI	PENKO BOTTEGA ORAFA DI PENCO PAOLO	FIRENZE	1

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come "smarriti" o "rubati", qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di Commercio di Firenze.

12A10638

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rinnovo all'organismo ISET srl, in Moglia dell'autorizzazione provvisoria all'emissione di attestati di conformità per la direttiva 2000/14/CE

Con decreto ministeriale del 27 settembre 2012 del direttore generale della Direzione generale per le valutazioni ambientali, visto decreto legislativo n. 262/2002 di recepimento della direttiva 2000/14/CE è rinnovata l'autorizzazione provvisoria ad emettere valutazioni di conformità CE per gli allegati alla direttiva a stessa indicati: ISET S.r.l., via Donatori di sangue n. 9 - Moglia (Mantova). Allegati VI, VII, VIII.

12A10922

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine prevalente di culto dell'«Arciconfraternita della Morte e Orazione», in Cerignola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 ottobre 2012, viene accertato il fine prevalente di culto della «Arciconfraternita della Morte e Orazione», con sede in Cerignola (Foggia).

12A10918

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dall'incarico di commissario liquidatore della cooperativa «I.C.R.A. Impresa cooperativa ristrutturazioni appalti soc. coop. a r.l.», in Milano.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 480/2012 del 27 giugno 2012, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato revocato al dott. Gianluigi Caruso l'incarico di Commissario liquidatore della cooperativa I.C.R.A. Impresa Cooperativa Ristrutturazioni Appalti Soc. Coop. a r.l., con sede in Milano, già nominato con decreto ministeriale 13 dicembre 2004 n. 370/2004.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

12A10938

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 105 del 25 settembre 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana rende noto:

che con propria ordinanza n. 105 del 25 settembre 2012 ha approvato:

ad integrazione dell'ordinanza commissariale n. 37 del 17 maggio 2012, l'elenco degli ulteriori n. 50 ammessi al contributo per i beni mobili danneggiati e/o distrutti;

l'elenco di n. 62 privati di cui 38 beneficiari che, ammessi con ordinanza commissariale n. 37/2012, hanno presentato la documentazione della spesa dopo l'approvazione della predetta ordinanza e n. 24 beneficiari ammessi con la suddetta ordinanza commissariale che hanno già presentato la documentazione della spesa;

provveduto alla liquidazione del contributo a beneficio dei suddetti n. 62 privati.

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 3 ottobre 2012 parte prima.

12A10919

Approvazione dell'ordinanza n. 104 del 27 settembre 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato con la legge n. 106/2010, come modificata dalla legge n. 107/2012, per la conclusione delle procedure relative alla erogazione delle elargizioni speciali a favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 verificatosi in Viareggio, provincia di Lucca rende noto:

che con propria ordinanza n. 104 del 27 settembre 2012 ha disposto "Legge Viareggio: intesa ai sensi dell'art. 1, comma 2 della l. 106/2010, come modificata dalla l. 107/2012"."

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 3 ottobre 2012 - parte prima.

12A10920

Approvazione dell'ordinanza n. 103 del 19 settembre 2012

Il presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana rende noto:

che con propria ordinanza n. 103 del 19 settembre 2012 ha provveduto all'affidamento diretto per indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione e realizzazione di tre ponti posti sul fiume Magra e sui torrenti Mangiola e Teglia nella provincia di Massa Carrara;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 53 del 3 ottobre 2012, parte prima.

12A10921

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-243) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.